



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **18.05** nella Residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei Sigg. Assessori:

	Presenti	Assenti
1 PRETTO CRISTIANO	X	
2 ORSO MASSIMO		X
3 MARAN IRENE	X	
4 FRACASSO GIORGIO	X	
5 NARDON MICHELA	X	
	4	1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. GRANDE ERIKA Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI BARBARANO MOSSANO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GROTTA DI SAN BERNARDINO E DELLE GROTTE PREISTORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale intende realizzare un polo espositivo di materiali archeologici, provenienti dal territorio, creando una realtà nel comprensorio berico (e in generale nell'area berica del basso vicentino), ricca di antiche testimonianze materiali, con la finalità fine di legare sia il patrimonio museale, che le testimonianze all'esterno dello stesso (Grotta San Bernardino, Grotta di Col della Stria);
- la Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di Verona, con nota prot. 25.506 del 31.10.2017, ha accolto favorevolmente la proposta, fornendo le prime indicazioni per la realizzazione dell'aula didattica-ambientale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 08.04.2022 si sono individuate le sale da destinare all'aula didattica ambientale, per la locazione dei reperti, presso il Palazzo dei Canonici;
- la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Verona, con nota prot. n. 10718 del 20.04.2022, ha autorizzato il deposito temporaneo, dei materiali rinvenuti nel Comune di Barbarano Mossano e nel comprensorio dei Monti Berici, indicando l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione al deposito temporaneo per fini espositivi;

RILEVATO che, tra i vari adempimenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione al deposito temporaneo per fini espositivi, del materiale archeologico, vi è la presentazione di un progetto scientifico e l'allestimento degli spazi destinati alla realizzazione dell'aula didattica ambientale di che trattasi;

PRESO atto che l'Università degli studi di Ferrara:

- svolge ricerche archeologiche e paleoambientali sul popolamento dell'Italia nel Paleolitico e nel Mesolitico, avendo notevole e specifica esperienza nel settore;
- coordina studi e ricerche sulla Preistoria delle Grotte dei Colli Berici, avendo anche conseguito risultati di rilevanza internazionale, che si sono tradotti nell'arricchimento del patrimonio, nella produzione di tesi di laurea e di dottorato, nella pubblicazione di articoli su riviste nazionali e internazionali specialistiche;
- collabora attivamente all'organizzazione di iniziative dirette a garantire la fruibilità e divulgazione delle attività di ricerca;

RILEVATA, in ragione della approfondita conoscenza del territorio dei Berici, l'opportunità di avvalersi della collaborazione dell'Università degli studi di Ferrara, attraverso la sottoscrizione di una convenzione che stabilisca gli obiettivi e i servizi necessari per la realizzazione dell'aula didattica ambientale di che trattasi;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della legge 07.08.1990, 241, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 18.04.2016, n. 50, ai sensi del quale si esclude che, all'accordo concluso esclusivamente tra due amministrazioni, si applichi la disciplina prevista dal medesimo Codice dei contratti pubblici, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

CONSIDERATO che le attività in oggetto sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto, di interesse comune e avente carattere non continuativo, in particolare consistente in una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di un servizio in ambito culturale e scientifico;

PRECISATO che la giurisprudenza eurounitaria, in tema di applicazione delle disposizioni in materia di appalti e concessioni, si è attestata sulle seguenti posizioni:

- l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire, con la libertà delle autorità pubbliche, di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche;
- una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata dall'applicazione delle norme sugli appalti non da luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati;
- i contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero essere soggetti all'applicazione delle norme stabilite nella direttiva su appalti e servizi, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici, che l'attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato di servizi goda di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti;
- l'attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse;
- la partecipazione congiunta di tutte le parti dell'accordo di cooperazione è indispensabile per garantire che i servizi pubblici, che le PA sono tenute a svolgere, siano prestati;
- l'elaborazione di una cooperazione tra enti presenta una dimensione intrinsecamente collaborativa, che è assente in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico rientrante nelle norme previste dalla direttiva 2014/24;

VISTA, in proposito, anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza N. 06034/2021 pubblicata in data 25.08.2021, la quale recita *“le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate (cfr. C.d.S. Sez. V, 15/07/2013, n. 3849).”*

VISTO l'accordo tra Pubbliche Amministrazioni, formato da n. 8 articoli, allegato *sub. A*) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di coordinare le rispettive, del Comune di Barbarano-Mossano e l'Università di Ferrara, per l'allestimento della mostra archeologica berica e per la valorizzazione della Grotta di San Bernardino e delle Grotte preistoriche del territorio comunale, approvando e sottoscrivendo l'allegato accordo tra Pubbliche Amministrazioni;

DATO atto che la sottoscrizione dell'accordo comporta l'assunzione di un impegno di spesa da parte di Euro 5.000,00;

VISTO lo stanziamento al capitolo n. 1110 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;

RICHAMATO l'art. 3, comma 3, lettera s, del vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Comune ispira la propria azione al principio di *“promuovere , in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo (...) del patrimonio (...) culturale, storico, artistico ed archeologico. Garantendone il godimento da parte della collettività”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime palese favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di coordinare le rispettive, del Comune di Barbarano-Mossano e l'Università di Ferrara, per l'allestimento della mostra archeologica berica e per la valorizzazione della Grotta di San Bernardino e delle Grotte preistoriche del territorio comunale, approvando e sottoscrivendo l'allegato accordo (sub A) tra Pubbliche Amministrazioni;
2. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo tra Comune di Barbarano Mossano e l'Università degli studi di Ferrara;
3. di dare mandato al Responsabile competente di dare esecuzione al presente provvedimento;
4. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di acquisire i successivi provvedimenti autorizzativi dalla Soprintendenza.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Area Servizi Finanziari
<p><i>Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari</i></p> <p>sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Barbarano Mossano, li 12/10/2022</p> <p><i>Il responsabile del servizio</i></p> <p>F.to FRANCA DE GRANDI</p> <p><small>(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate)</small></p>

Area Segreteria Demografici Cultura
<p><i>Il Responsabile del servizio</i></p> <p>sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Barbarano Mossano, li 12/10/2022</p> <p><i>Il responsabile del servizio</i></p> <p>F. to RENATA COGO</p> <p><small>(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate)</small></p>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PRETTO CRISTIANO
(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO
GRANDE ERIKA
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi
e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)
